

Detrazione 65%, i quattro passaggi essenziali da non dimenticare



Per accedere alla Detrazione 65% relativa a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, occorre seguire una serie di procedure leggermente più complesse di quelle richieste per avere diritto alla Detrazione 50% “semplice” per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Sulle scadenze, ricordiamo, che la possibilità di sfruttare la Detrazione 65% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomini.

Forniamo alcune indicazioni riassuntive relative alle **quattro cose essenziali** da sapere, per non perdere il diritto alla Detrazione 65% e che riguardano:

1. La comunicazione da inviare all'ENEA (quali schede inviare? E quali dati indicare?)
2. La comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate (Quando inviarla? Cosa deve esserci scritto?)
3. La predisposizione della relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato (Quando è obbligatoria?)
4. Il pagamento tramite bonifico bancario parlante (Di cosa si tratta e quale è la causale corretta?)

La comunicazione da inviare all'ENEA

La comunicazione da inviare all'ENEA in forma telematica, entro 3 mesi dalla fine dei lavori, deve contenere una scheda descrittiva dei lavori e i dati di efficienza energetica dell'immobile.

Per quasi tutti gli interventi realizzati al fine di migliorare l'efficienza energetica del proprio immobile deve essere utilizzato il modello di scheda informativa, riprodotta all'allegato E del [d.m. 19 febbraio 2007](#). L'eccezione riguarda l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria (solare termico) e di nuove finestre comprensive di infissi, per cui si utilizza la scheda dell'allegato F del medesimo decreto.

I dati di efficienza energetica che vanno comunicati all'ENEA sono quelli che si trovano sull'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di efficientamento energetico, per i quali si richiede la Detrazione 65%.

La comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate

La comunicazione alle Entrate va fatta solo se i lavori proseguono tra un anno e l'altro (quindi in periodi di competenza fiscale differenti). Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo di imposta, il contribuente deve inviare la comunicazione con l'indicazione delle spese sostenute in tale periodo.

Relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato

Terzo punto importante per avere diritto alla Detrazione 65% è la predisposizione di una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere, perito industriale, agronomi o periti agrari).

Nella relazione asseverata, il tecnico abilitato certifica che gli interventi realizzati rispondono ai requisiti di legge indicati agli artt. 6-9 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007.

Non sempre è obbligatorio possedere la relazione asseverata. Questa, infatti, può essere sostituita da una dichiarazione del produttore in caso di acquisto e installazione di pompe di calore, finestre e infissi, impianti geotermici e caldaie a condensazione.

Bonifico parlante

Forse il più noto obbligo legato allo sfruttamento delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie è il pagamento mediante **bonifico bancario parlante**. Si tratta senz'altro del vincolo più stringente e per il quale, in caso di errori, l'unico modo di sanare la posizione del contribuente è la ripetizione del pagamento.

Le istruzioni per la corretta compilazione del bonifico bancario (valido anche per la Detrazione 65%) sono state riportate ne [***I sette punti per compilare il bonifico nella nuova Detrazione 50%***](#).

Nel caso della Detrazione 65% **cambia**, ovviamente, **la causale da indicare sul bonifico** che deve essere del seguente tenore: "Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296".

I sette punti per compilare il bonifico nella nuova Detrazione 50%

Anche con la **proroga fino al 31 dicembre 2013 della Detrazione 50%** per le ristrutturazioni edilizie, il bonifico c.d. "parlante" rappresenta l'unica modalità di pagamento dei lavori effettuati ammessa per consentire lo sconto fiscale sulla dichiarazione dei redditi.

Forniamo delle **informazioni complete e aggiornate sulle corrette modalità di compilazione del bonifico** bancario o postale, effettuabile anche online, per garantirsi l'accesso alla Detrazione 50%.

I riferimenti normativi da inserire in causale

1. Nella causale del bonifico effettuato per pagare interventi rientranti nella Detrazione 50% è necessario indicare il corretto riferimento normativo che è, lo ricordiamo, l'articolo 16-*bis* del d.P.R. 917/1986 o la legge n. 449/1997 (per la detrazione 36%).

È sempre opportuno indicare nella causale anche il riferimento della fattura che viene pagata in modo da creare un chiaro collegamento tra il bonifico e la fattura specifica.

In ogni caso, negli istituti di credito e negli uffici postali sono disponibili dei modelli per il bonifico già predisposti per l'utilizzo a questo scopo.

Recentemente, poi, è intervenuta la Direzione regionale del Piemonte delle Entrate per chiarire che errori riguardanti il riferimento normativo nella causale del bonifico non comportano automaticamente la perdita del diritto alla Detrazione 50%.

L'ordinante del bonifico

2. È fondamentale che l'ordinante del bonifico, ossia colui che effettua l'operazione sia la stessa persona a cui sono intestate le fatture che vengono pagate e che attestano l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia.

3. Oltre a indicare il nome e il cognome, chi effettua il bonifico per accedere alla Detrazione 50% deve anche indicare il proprio Codice Fiscale.

I lavori di ristrutturazione in caso di comproprietà di un immobile

4. Se i lavori di ristrutturazione rientranti nella Detrazione 50% sono eseguiti su immobili in comproprietà tra diversi soggetti, il bonifico bancario deve riportare il nome, il cognome e il codice fiscale di tutti i proprietari e non solo di colui che esegue il bonifico.

Lavori su parti comuni dei condomini

5. Se i lavori di ristrutturazione sono eseguiti sulle parti comuni di un condominio, il bonifico deve riportare il codice fiscale del condominio e dell'amministratore o del soggetto che esegue l'operazione.

Il beneficiario del pagamento

6. L'artigiano o l'impresa di costruzione che ricevono il pagamento per i lavori effettuati devono comparire nel bonifico. Vanno infatti inseriti la Partita IVA o il codice fiscale di chi ha eseguito gli interventi di ristrutturazione o chi ha ceduto il materiale utilizzato.

In caso di errore

7. Va evitato quanto più possibile di eseguire un bonifico bancario errato. Su questo punto, infatti, non c'è deroga che tenga. Se il pagamento non viene eseguito seguendo le istruzioni corrette, si perde il diritto alla Detrazione 50%.

In caso di errore, l'unico modo per sanare la situazione è ... rifare il bonifico!